Assicurazione Cyber Risk con Sezione RC in regime "Claims Made"

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

AXA Assicurazioni S.p.A.

"Cyber Sicuro"

Data ultima edizione: gennaio 2022
Il DIP aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: **www.axa.it** ; PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2020), ammonta a € 947 milioni di cui € 232 milioni di capitale sociale interamente versato e € 406 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio e gli utili portati a nuovo. Il solvency ratio al 31 dicembre 2020, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 167% post dividendo prevedibile.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?	
Garanzia Base	***Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.***
Garanzia Opzionale Responsabilità civile verso Terzi (RCT)	***Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.***
Garanzia Tutela Legale	***Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP – Documento Informativo Precontrattuale.***

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi: Esclusioni valide per tutte le garanzie	**Che cosa non è assicurato - Cyber Risk - Esclusioni Generali per tutte le garanzie** AXA non è comunque obbligata a prestare alcuna garanzia per le perdite finanziarie e le spese sostenute connesse a qualsiasi sinistro o richiesta di risarcimento traente origine da, basata su o attribuibile a: 1) eventi dannosi provocati dall'assenza di un sistema di protezione antivirus e firewall regolarmente aggiornato e attivato in modo permanente, o da un errore nella protezione del sistema informatico (inclusa la protezione dei dati personali), di cui l'Assicurato era già a conoscenza e non ha posto in atto nessuna forma di rimedio; 2) eventi dannosi successivi dovuti alla medesima causa, a condizione che l'Assicurato abbia già ricevuto le indicazioni in merito alle misure di prevenzione per evitare il ripetersi del danno, ma che dette misure non siano state attuate entro un periodo massimo di 6 mesi dopo la data di formulazione delle stesse; 3) eventi dannosi occorsi per utilizzo di software acquisito illegalmente, fatto salvo che l'Assicurato non ne sia a conoscenza; 4) eventi dannosi relativi al possesso di dati personali o riservati raccolti illegalmente; 5) costi sostenuti dall'Assicurato per il miglioramento del sistema informatico, dei programmi e dei dati o del sistema per la protezione da intrusioni dannose; 6) eventi dannosi per i quali l'Assicurato fosse: a) già conoscenza alla data di efficacia delle garanzie del presente contratto; b) menzionato in qualsiasi indagine o procedimento amichevole, amministrativo, giudiziario, penale o arbitrale prima della data di efficacia delle garanzie del presente contratto; 7) eventi dannosi derivanti da atti commessi intenzionalmente dal Responsabile IT, dal Responsabile della protezione dei dati o dal Legale Rappresentante; 8) eventi dannosi commessi da qualsiasi operatore o fornitore di servizi, che agisca da solo o con una terza parte, di cui l'Assicurato è venuto a conoscenza prima del verificarsi dell'evento, stabilendo in effetti che l'operatore o il fornitore era già responsabile in precedenza di atti dolosi o di spionaggio economico o industriale o di appropriazione indebita o frode; 9) eventi dannosi derivanti direttamente o indirettamente da un guasto o un'interruzione di reti esterne. Relativamente a tale esclusione, si precisa che per rete esterna si intendono le reti di alimentazione, le reti di telecomunicazione, compresa Internet, provenienti da fonti situate a più di 150 metri dai locali contenenti apparecchiature e dati informatici dell'Assicurato; 10) eventi dannosi causati da guerre civili, rivolte, movimenti popolari, sciopero o serrata; 11) eventi dannosi o aggravamento di eventi già noti causati da: a) armi o dispositivi destinati a esplodere modificando la struttura del nucleo dell'atomo; b) qualsiasi combustibile nucleare, prodotto radioattivo o scorie, o da qualsiasi altra fonte di radiazioni ionizzanti e che eserciti la responsabilità esclusiva di un operatore di un impianto nucleare o proveniente dalla fornitura di beni o servizi relativi a un impianto nucleare o che colpiscono direttamente un impianto nucleare; c) qualsiasi fonte di radiazione ionizzante utilizzata o destinata ad essere utilizzata al di fuori di un impianto nucleare e per la quale l'Assicurato o qualsiasi persona per la quale è responsabile, abbia proprietà, custodia o uso o per il quale può essere ritenuto responsabile per il fatto della sua progettazione, fabbricazione o confezione. A parziale deroga di quanto sopra, sono coperti gli eventi dannosi o l'aggravamento di eventi già noti derivanti da fonti di radiazioni ionizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate per scopi medici o industriali, al di fuori di un impianto nucleare, e per il quale l'Assicurato non ha obbligo di dichiarare o richiedere autorizzazione per utilizzo, o rientrano semplicemente in regime di autodichiarazione.
Rischi esclusi: Esclusioni specifiche della Sezione A - Cyber	**Esclusioni specifiche per la garanzia "Violazione del sistema informatico e dei dati"** Ferme le precedenti esclusioni generali comuni a tutte le garanzie, per la garanzia "Spese per scoperti bancari" AXA non copre eventuali commissioni e interessi sugli scoperti bancari: a) precedenti al sinistro in genere; b) derivanti dai ritardi di pagamento esistenti prima del sinistro o dell'evento dannoso; c) derivanti da crediti inesigibili. Ferme le precedenti esclusioni generali comuni a tutte le garanzie, la garanzia "Violazione del sistema informatico e dei dati" non comprende la cosiddetta "Cyber estorsione", pertanto la garanzia non è operante per il pagamento, in qualsiasi forma (es. somma di denaro, criptovalute, ecc.), del riscatto richiesto e dei relativi costi di negoziazione e gestione del riscatto stesso. Si precisa che relativamente a tale esclusione, restano coperte in presenza di una situazione di "cyber estorsione", le spese definite all'Articolo "Spese coperte".

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi:
Esclusioni specifiche della Sezione A - Cyber

Esclusioni specifiche per la garanzia "Violazione del sistema informatico e dei dati"

Ferme le precedenti esclusioni generali comuni a tutte le garanzie, AXA non copre tutti i costi conseguenti ad un danno materiale o un furto di qualsiasi bene materiale e la relativa perdita di dati nei seguenti casi:

a) un trattamento dei dati in corso nella memoria dell'unità centrale di elaborazione;
b) contenuto su P.C., laptop, touchpad, smartphone e che non sono stati salvati al di fuori di questi supporti fisici,
c) memorizzato su hard disk esterni rimovibili, chiavette USB.

Esclusioni specifiche per la garanzia "Cyber attacco alla reputazione"

Ferme le precedenti esclusioni generali comuni a tutte le garanzie, AXA non garantisce i danni alla reputazione on line derivanti:

a) da diffusione volontaria dei dati personali o da un'autorizzazione concessa da parte dell'Assicurato per la diffusione di questi dati;
b) da una conversazione, conferenza, pubblicazione effettuata su Internet mediante software di comunicazione istantanea;
c) da una agenzia di stampa o un giornalista;
d) senza un elemento nominativo. Per elemento nominativo, si intende: il nome commerciale, la denominazione sociale, il logo, la ragione sociale, il marchio registrato e i prodotti, ma anche il nome dei rappresentanti legali nell'esercizio delle loro funzioni, incluso l'imprenditore.

Esclusioni specifiche per la garanzia "Appropriazione indebita da attacco informatico"

Ferme le precedenti esclusioni generali comuni a tutte le garanzie, AXA non copre alcun atto di appropriazione indebita da attacco informatico nei seguenti casi:

a) qualora l'Assicurato abbia chiesto ad un suo preposto la convalida delle abilitazioni;
b) a seguito di un dirottamento della linea telefonica;
c) quando l'atto di appropriazione indebita è stato reso possibile dalla mancanza di una procedura di abilitazione personale aggiornata e configurata nel proprio sistema informatico, che disciplina i poteri di erogazione di fondi;
d) quando i fondi trasferiti derivano da operazioni di credito o garanzie finanziarie.

Esclusioni specifiche per la garanzia "Dirottamento della linea telefonica"

Ferme le precedenti esclusioni generali comuni a tutte le garanzie, AXA non copre sovraccarichi dovuti a un dirottamento della linea telefonica nei seguenti casi:

a) deviazione avvenuta a seguito di inesistenza di una password complessa a protezione del centralino o del server di telefonia, ovvero una password comprendente almeno 6 caratteri di almeno 2 tipi diversi dai seguenti quattro caratteri: numeri, maiuscolo e minuscolo, caratteri non alfanumerici.

Esclusione malattie trasmissibili

(Valida qualora applicabile per la garanzia Danni Indiretti e per richieste di risarcimento di danni)

1) La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenziali, che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione.
2) Per "malattia trasmissibile" si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:
   2.1. il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita, un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;
   2.2. il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi,

   e

   2.3. la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può causare o minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi: Soggetti non considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.

Soggetti non considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione "Responsabilità Civile verso Terzi":

a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i preposti, i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
d) le società o enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

Si precisa che ai fini dell'assicurazione "Responsabilità Civile verso Terzi" i dipendenti dell'Assicurato sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato in caso di divulgazione a terzi dei loro dati personali.

Rischi esclusi: Esclusioni R.C.T.

Che cosa non è assicurato Garanzia Opzionale R.C.T.

Ferme le esclusioni generali previste comuni a tutte le garanzie, l'Assicurazione "Responsabilità Civile verso Terzi" non vale per le richieste di risarcimento in qualsiasi modo attribuibili a, derivanti da e/o connesse a:

1) lesioni materiali o fisiche;
2) rimborso del costo del lavoro svolto e del prodotto consegnato dall'Assicurato e dai suoi subappaltatori;
3) danni derivanti da una colpa intenzionale o dolosa dell'Assicurato;
4) la responsabilità personale dei dipendenti e dei subappaltatori dell'Assicurato;
5) danni derivanti dalle responsabilità previste dal Codice Civile, art. 2476 e successive modifiche, in capo ai singoli amministratori o all'intero consiglio di amministrazione nello svolgimento delle loro funzioni;
6) tutte le Richieste di risarcimento traenti origine da o basati su errori, omissione, negligenza commessa durante la prestazione intellettuale di servizi professionali offerti a terzi dall'Assicurato;
7) danni derivanti da tutte le comunicazioni indesiderate (SPAM) effettuate per fini di marketing diretto, utilizzando macchine automatiche di chiamata, fax e posta elettronica, compresi i messaggi brevi (SMS);
8) danni derivanti dalla creazione e/o dall'uso fraudolento e/o illegale da parte dell'Assicurato di file professionali;
9) danni derivanti da un difetto dell'apparecchiatura o delle installazioni già conosciuto dall'Assicurato antecedentemente alla stipula dell'assicurazione;
10) danni derivanti dall'uso consapevole di software illegale o senza licenza, in violazione delle disposizioni legislative relative alla protezione del software;
11) danni causati da:
    a) controversie e perdite relative alla sottoscrizione, al rinnovo, alla modifica, alla risoluzione, cancellazione, violazione di contratti stipulati con terzi;
    b) controversie e perdite relative a costi, commissioni e fatture;
    c) controversie fiscali;
12) danni derivanti da un malfunzionamento di una rete esterna al sistema IT a causa di reti elettriche, telecomunicazioni o Internet;
13) danni legati all'utilizzo da parte dell'Assicurato di materiale o di supporti informatici non certificati a mezzo di specifici test. Tuttavia, sono garantiti i danni che si verificano durante il periodo necessario per eliminare/ripristinare le anomalie derivanti da mancata o errata certificazione, fatto salvo che questo periodo non può, se non diversamente concordato prima dell'evento dannoso, superare tre mesi dalla data di scoperta o notifica dell'anomalia;
14) conseguenze di impegni contrattuali nella misura in cui gli obblighi che ne derivano siano maggiori a quanto previsto dal normativo in termini di Responsabilità Civile quali:
    a) clausole penali che fissano in anticipo e forfettariamente gli importi addebitati a carico dell'Assicurato;
    b) in caso di inadempienza o ritardo nell'esecuzione del contratto o di clausole di aggravamento della responsabilità;
    c) clausole compromissorie e accordi arbitrali che danno luogo a sentenze arbitrali;

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi: Esclusioni R.C.T.

Che cosa non è assicurato Garanzia Opzionale R.C.T. *(segue)*

15) danni derivanti dai seguenti fatti o atti:
   a) pubblicità ingannevole;
   b) violazione del segreto professionale;
   c) violazione della fiducia (mandato fiduciario/patto fiduciario), fatto salvo il caso in cui l'Assicurato sia responsabile in qualità di committente, ma non sia responsabile di tali atti o atti come autore né complice;
16) costi di adempimento degli obblighi imposti nell'ambito di una sentenza penale o un'ingiunzione o in seguito a una condanna non finanziaria;
17) tutti i danni derivanti da sequestro, nazionalizzazione, confisca o distruzione dei sistemi informatici o dati informatici per ordine di un'autorità civile o militare legalmente istituita;
18) multe, sanzioni (comprese quelle di natura civile, penale, amministrativa, fiscali, ecc.) e penalità di mora, nonché di tutti costi correlati;
19) danni derivanti dall'esercizio di servizi elettronici a carattere sessuale o pornografico;
20) danni derivanti dall'operazione o dalla partecipazione a giochi d'azzardo, concorsi, lotterie, casinò o scommesse;
21) tutti i danni relativi a:
   a) attività spaziali, aeronautiche o aeroportuali,
   b) attività "Off-Shore" di: perforazione e/o stoccaggio e/o sfruttamento e/o esplorazione di petrolio e/o gas;
22) tutti i danni relativi a transazioni in borsa, transazioni finanziarie, operazioni di finanziamento; finanziamento nonché i danni relativi a movimentazioni di oggetti intangibili con valore monetario come bitcoin e simili;
23) danni relativi a deprezzamento o riduzione, alterazione, indisponibilità, perdita o distruzione di beni mobili o di titoli finanziari o monetari, elettronici o meno;
24) danni causati da reazioni nucleari o radiazioni o contaminazione radioattiva, qualunque sia la causa e se diretta o indiretta, vicina o lontana;
25) danni causati da onde e campi elettromagnetici;
26) danni causati:
   a) da amianto,
   b) da piombo,
   c) da formaldeide;
27) danni all'ambiente in genere. Per danni all'ambiente si intende:
   a) emissione, dispersione, rifiuti o deposizione di qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa diffusa nell'atmosfera, nel suolo o nelle acque,
   b) la produzione di odori, rumori, vibrazioni, variazioni di temperatura, onde, radiazioni inquinanti, radiazioni che eccedono i limiti di legge ordinari;
28) danni subiti da elementi naturali come aria, acqua, suolo, fauna, flora, di uso pubblico, nonché ai pregiudizi estetici o di ricreativi ad essi associati;
29) danni causati da uragani, tornado, cicloni, inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, tempeste, maremoti.

Rischi esclusi: Esclusioni Tutela Legale

Esclusioni Generali Tutela Legale

La garanzia è esclusa per:

1) danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
2) fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
3) materia fiscale e tributaria e materia amministrativa;
4) controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei, in genere;
5) controversie e procedimenti riferibili a beni immobili;
6) controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
7) controversie relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
8) controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
9) vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
10) controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
11) controversie per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a 500,^{00} euro;

Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi: Esclusioni Tutela Legale	**Esclusioni Generali Tutela Legale** *(segue)* 12) controversie aventi oggetto comportamenti antisindacali (come previsto dall'art. 28 della Legge n. 300/1970) o licenziamenti collettivi; 13) controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori o a operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda; 14) controversie relative al recupero crediti; 15) controversie relative al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; 16) controversie di natura contrattuale con fornitori di beni o prestazioni di servizi commissionate e/o ricevute dall'Assicurato/azienda Contraente (fermo quanto espressamente previsto dalla garanzia "05 - ACQUISTI E VENDITE ON-LINE/E-COMMERCE"); 17) controversie di natura contrattuale con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato/azienda Contraente (fermo quanto espressamente previsto dalla garanzia "05 - ACQUISTI E VENDITE ON-LINE/E-COMMERCE"). Sono inoltre escluse le spese: 18) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; 19) non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo "Soggetti / Oneri assicurati".
Rischi esclusi: Esclusioni specifiche Tutela Legale	**Esclusioni specifiche garanzia "Lesione della reputazione "on-line"** Ferme in quanto compatibili le precedenti esclusioni generali Tutela Legale, relativamente alla garanzia "Lesione della reputazione "on-line" sono inoltre escluse le spese: a) non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo "Soggetti / Oneri assicurati"; b) di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene. Sono, inoltre, escluse le controversie: c) di valore inferiore a 500,^{00} euro; d) nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "Community chiuse"); e) aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana. Inoltre, si specifica che sono esclusi dall'operatività della garanzia nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a: 1) oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro (compresi bitcoin e simili), assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio); 2) medicinali, armi; 3) materiale digitale scaricato on-line; 4) beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale); 5) acquisti effettuati tramite aste on-line.
Rischi esclusi: Paesi soggetti a sanzioni internazionali - Restrizioni internazionali - Inefficacia del contratto	In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare Richieste di Risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Ci sono limiti di copertura?

Sezione A - CYBER RISK

Garanzia	Franchigia	Massimale -Limite di indennizzo
1. Violazione del sistema informatico e dei dati	Franchigia base in euro per sinistro prevista in polizza. L'ammontare della Franchigia si intende raddoppiato in caso di sinistro riconducibile ad errore umano o ad attacco informatico da parte di un Prestatore di lavoro.	Periodo massimo di indennizzo in giorni indicato in scheda di polizza, fermo il Massimale assicurato Sezione A - CYBER RISK indicato in scheda di polizza valido: • per sinistro; • per sinistro in serie; • per anno assicurativo.
2. Furto dei dati personali e costi di notifica		Massimale assicurato Sezione A - CYBER RISK indicato in scheda di polizza valido: • per sinistro; • per sinistro in serie; • per anno assicurativo.
3. Cyber spionaggio informatico economico o industriale		
4. Cyber attacco alla reputazione		
5. Gestione di crisi importante		La garanzia è concessa per una durata massima di: • 2 giorni di intervento per la comunicazione in caso di crisi; • 3 giorni per la fornitura di una piattaforma telefonica; • 30 giorni per supporto psicologico.
6. Danni Indiretti: Forma Margine di Contribuzione	Franchigia temporale in giorni indicata in scheda di polizza, ferma comunque la Franchigia base in euro per sinistro prevista in polizza. Il numero di giorni della Franchigia temporale si intende raddoppiato in caso di sinistro riconducibile ad errore umano o ad attacco informatico da parte di un Prestatore di lavoro.	Periodo massimo di indennizzo in giorni indicato in scheda di polizza, comunque entro il Massimale assicurato Sezione A - CYBER RISK indicato in scheda di polizza valido: • per sinistro; • per sinistro in serie; • per anno assicurativo.
7. Appropriazione indebita da attacco informatico	Franchigia base in euro per sinistro prevista in polizza. L'ammontare della Franchigia si intende raddoppiato in caso di sinistro riconducibile ad errore umano o ad attacco informatico da parte di un Prestatore di lavoro.	Sottolimite in percentuale del Massimale assicurato Sezione A - CYBER RISK indicato in scheda di polizza.
8. Dirottamento della linea telefonica.		Sottolimite in percentuale del Massimale assicurato Sezione A - CYBER RISK indicato in scheda di polizza.
Il Massimale assicurato Sezione A - CYBER RISK indicato in scheda di polizza è unico e valido: per sinistro; per sinistro in serie; per anno assicurativo. I sottolimiti quando previsti sono una parte del Massimale assicurato Sezione A - CYBER RISK.		

Sezione B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Garanzia Opzionale R.C. verso Terzi	Franchigia	Massimale -Limite di indennizzo
R.C. Verso Terzi	AXA risponderà unicamente delle Richieste di risarcimento che superano l'ammontare della Franchigia indicata in scheda di polizza per la Garanzia Base CYBER RISK che deve intendersi come Franchigia assoluta, valida ed operante anche per la Sezione B - R.C. verso Terzi.	Fino a concorrenza del Massimale Sezione B - R.C. verso terzi assicurato indicato in scheda di polizza valido: • per sinistro; • per sinistro in serie; • per anno assicurativo.
Costi di difesa		Fino ad un quarto del massimale R.C. verso terzi assicurato indicato in scheda di polizza.
Il Massimale assicurato Sezione B - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI indicato in scheda di polizza è unico e valido: per sinistro; per sinistro in serie; per anno assicurativo.		

Massimale aggregato Sezione A - "Cyber Risk" e Sezione B - "Responsabilità Civile verso terzi"

Si precisa che i Massimali della Sezione A - "Cyber Risk" e Sezione B - "Responsabilità Civile verso terzi" operano in forma aggregata per sinistro, per sinistro in serie e per ciascun periodo assicurativo annuo.

È convenuto tra le Parti che qualora in seguito di uno o più eventi dannosi indennizzabili vengano interessate sia le garanzie della Sezione A - "Cyber Risk" sia la copertura della Sezione B - "Responsabilità Civile verso terzi" previste dalla presente polizza, l'importo massimo che AXA sarà tenuta a corrispondere per sinistro, per sinistro in serie e per periodo assicurativo annuo sarà pari al Massimale assicurato aggregato indicato in scheda di polizza.

Ci sono limiti di copertura?

Sezione C - TUTELA LEGALE	
Garanzia – Casi assicurati	**Massimale - Limite di indennizzo**
01 - LESIONE DELLA REPUTAZIONE "ON-LINE" • Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale risarcimento di tali Danni. • Intervento di un perito informatico per l'attività di Flooding.	• Fino a concorrenza del Massimale Sezione C - Tutela Legale assicurato indicato in scheda di polizza valido per sinistro. • Per attività di consulenza in sede penale finalizzata alla proposizione di querela da parte dell'Assicurato, limite di 1.500,^{00} euro per sinistro/evento; • Per intervento di un perito tecnico-informatico per l'attività di Flooding, limite di 2.000,^{00} euro per evento (cioè 3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse).
02 – FURTO IDENTITÀ DIGITALE • Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei Danni subiti a seguito di Furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi	Fino a concorrenza del Massimale Sezione C - Tutela Legale assicurato indicato in scheda di polizza valido per sinistro.
03 - FURTO DI DATI PERSONALI DEI PROPRI CLIENTI • Azione in sede civile e/o penale a seguito di divulgazione a terzi di dati personali che l'Assicurato utilizza sul proprio sistema IT, per i quali è titolare del trattamento ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulations), trasmessi o comunicati involontariamente o in seguito ad un furto di dati. • Azione in sede civile e/o penale a seguito di divulgazione a terzi di dati personali che l'assicurato utilizza sul proprio sistema IT, per i quali è titolare del trattamento ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulations), sottratti in conseguenza di introduzione fraudolenta nel sistema IT da parte di terzi per deviare la linea telefonica.	
04 - CYBER-SPIONAGGIO • Azione in sede civile e/o penale a seguito di ingresso fraudolento da parte di terzi nel sistema informatico allo scopo di rubare o copiare dati riservati dell'azienda al fine di essere sfruttati da un concorrente o venduti a un concorrente.	
05 - ACQUISTI E VENDITE ON-LINE/E-COMMERCE • Controversie contrattuali con fornitori di beni e servizi funzionali all'esercizio dell'attività dell'azienda, acquistati on line sempre che il valore in lite sia superiore a 500,^{00} euro. • Controversie contrattuali con i clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'azienda contraente, venduti on line, sempre che il valore in lite sia superiore a 500,^{00} euro.	

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro: Sinistro Cyber Risk** In caso un attacco informatico o di una richiesta di risarcimento (si veda anche le modalità per la denuncia del Sinistro R.C. verso terzi) pervenuta a seguito dello stesso, l'Assicurato ha la possibilità di denunciare il sinistro ad AXA Assicurazioni S.p.A. con le seguenti modalità: 1) Contattare direttamente il numero verde dedicato **800 96.19.55** (dall'estero +39 06.42.11.52.87), servizio Caring Angel; 2) Contattare la Agenzia AXA a cui è assegnata la polizza. Una volta che l'Assicurato ha scelto il canale di denuncia del sinistro che ritiene più opportuno, deve: • fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno; adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per bloccare l'accesso non autorizzato ai sistemi informatici o al sito web ed adoperarsi per il ripristino, anche parziale, degli stessi nonché, se tecnicamente possibile, per il per il salvataggio, recupero dei dati deteriorati compresa la conservazione di quelli rimasti, anche se danneggiati; le relative spese sono a carico di AXA secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro: Sinistro Cyber Risk *(segue)*

- in caso di violazione del sistema informatico e dei dati, di furto dei dati o di altro reato informatico o comunque in caso di sinistro presumibilmente doloso il Contraente o l'Assicurato deve fare, al più presto e comunque entro i 3 giorni successivi al sinistro, denuncia scritta alle Autorità competenti (Polizia Postale, Guardia di Finanza o Polizia del luogo), indicando in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'ammontare approssimativo del danno, indicando possibilmente l'Agenzia ed il numero di Polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;
- conservare e mettere a disposizione gli indizi del reato per eventuali controlli peritali, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità;
- inviare all'Agenzia o ad AXA al più presto, un rapporto scritto, dettagliando i beni colpiti da sinistro e fornendo dimostrazione delle spese sostenute per il ripristino dei sistemi danneggiati e/o per il ripristino, recupero dei dati danneggiati o deteriorati del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a);
- fornire ad AXA ed ai suoi periti incaricati tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Nel caso Fenomeno elettrico il rimpiazzo, il ripristino dei sistemi danneggiati possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma b), ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato di AXA soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. In ogni caso il Contraente o l'Assicurato nel caso di danno da Fenomeno elettrico, conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli peritali, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità.
Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato può prendere tutte le misure necessarie.

Denuncia di sinistro: Sinistro Cyber Risk Danni Indiretti

Oltre a quanto previsto dall'articolo "Obblighi in caso di Sinistro", in caso di sinistro relativo alla garanzia "Danni Indiretti: Forma Margine di Contribuzione" il Contraente o l'Assicurato deve:

a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi (ivi compreso l'eventuale ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni) che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la riduzione dei ricavi di vendita e la perdita indennizzabile conseguente;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, deve altresì:

c) fornire a proprie spese all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza (o se richiesto direttamente ad AXA), entro 30 giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato della riduzione dei ricavi di vendita e delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;

d) tenere a disposizione, tanto dei periti incaricati quanto dei liquidatori di AXA, i propri registri e libri contabili, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento (compresa l'eventuale contabilità industriale o interna, ordini acquisiti, budget, ecc.) che possa essere ragionevolmente richiesto dai periti incaricati e/o dai liquidatori di AXA ai fini delle loro indagini e verifiche;

e) presentare la documentazione contabile relativa ai servizi prestati e alla movimentazione di magazzino delle merci, nei casi in cui vi sia l'obbligo di tale documentazione secondo le norme vigenti, ed inoltre la documentazione analitica dei costi sostenuti.

I periti incaricati e i liquidatori di AXA si impegnano a mantenere riservate tutti le informazioni e i dati ricevuti necessari per la determinazione dei danni indiretti.

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	**Denuncia di sinistro: Sinistro R.C. verso Terzi** In caso di richiesta di risarcimento, l'impresa Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto ad AXA entro 3 giorni (art. 1913 C.C.). L'impresa Contraente e/o l'Assicurato/i devono fare quanto è loro possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 C.C.). Se l'impresa Contraente o l'Assicurato vengono a conoscenza di circostanze che potrebbero ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento, essi dovranno tempestivamente comunicare ad AXA mediante raccomandata A.R. tali circostanze, precisando le ragioni per le quali si prevede che ne possa derivare una richiesta di risarcimento e fornendo dettagli in merito ad eventuali atti illeciti, date, luoghi, fatti e persone o enti coinvolti, nonché una stima della potenziale perdita patrimoniale. Si intende equiparata ad una raccomandata con ricevuta di ritorno la comunicazione mail inviata tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC). Laddove le circostanze comunicate ai sensi della presente clausola siano sufficientemente dettagliate ai sensi di Polizza, AXA avrà la facoltà di aprire un sinistro cautelativo e di accettare qualsiasi richiesta di risarcimento che tragga origine da tali circostanze, come se la medesima fosse stata presentata nella stessa data in cui l'Assicurato o la Contraente hanno trasmesso ad AXA la predetta comunicazione di circostanze.
	Denuncia di sinistro: Sinistro Tutela Legale L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia qualsiasi Sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di Sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o con AXA Assistance. In caso di Sinistro Tutela Legale l'Assicurato, o chi agisce in sua vece, potrà contattare la Centrale Operativa di AXA Assistance: Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma - Numero verde 800 / 41.33.88 (solo per l'Italia) - Tel. +39 / 06.42.11.52.19 (per chiamate dall'estero).
	Assistenza diretta - Relativamente alla Sezione A - Cyber, in caso un attacco informatico la prima gestione del sinistro - Assistenza diretta è prevista il servizio Caring Angel al quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente contattando la Centrale Operativa al numero verde dedicato 800 96.19.55 (dall'estero +39 06 42.11.52.87).
	Gestione da parte di altre imprese - Tutela Legale: La gestione delle garanzie Tutela Legale è stata affidata da AXA ad Inter Partner Assistance S.A., denominata IPA - Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.
	Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell'art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	***Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.***
Obblighi dell'impresa assicuratrice	**Termini per la formulazione dell'offerta per l'eventuale pagamento dell'indennizzo -** AXA si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare, al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi. In caso di arbitrato (ai sensi dell'articolo "Arbitrato in caso di controversie) il pagamento dell'indennizzo è eseguito da AXA entro 15 giorni dalla data dell'accordo diretto delle Parti, ovvero dalla data di consegna ad AXA della pronuncia definitiva degli arbitri. In caso di sinistro relativo alla Sezione C - "R.C. verso terzi" in seguito a violazione del sistema informatico e dei dati, AXA ha facoltà, previa comunicazione al Contraente/Assicurato di pagare l'indennizzo direttamente al terzo danneggiato. Per le garanzie "Tutela Legale" in caso di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro e/o all'ammontare dello stesso (fermo quanto previsto dall'articolo "Gestione del Sinistro" per la Tutela legale), AXA Assistance si impegna a formulare al Contraente/Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare al titolare dell'interesse assicurato, la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario/agente (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto. I premi devono essere pagati all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se concesso il frazionamento del premio in più rate, le rate di premio vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione.
Rimborso	In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula senza tacito rinnovo e durata annua (salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto). La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. Il contratto è stipulato nella forma senza tacito rinnovo, pertanto il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta. Il periodo di mora si intende elevato a giorni 30 qualora il Contraente/Assicurato volesse incrementare i parametri di tassazione del rischio (quali Fatturato, numero Prestatori di lavoro, Massimale). Se durante il suddetto periodo di mora viene denunciato un sinistro dal Contraente/Assicurato, verrà applicata la regola proporzionale (art. 1907 C.C.) qualora il parametro del Fatturato risulti superiore al 20% rispetto a quanto dichiarato nel contratto. Nel caso in cui le Parti dovessero decidere di non rinnovare il contratto con l'applicazione dei nuovi parametri, è fatto obbligo al Contraente/Assicurato il pagamento di un dodicesimo del premio in corso a compensazione sul sinistro.
Sospensione	Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall'articolo "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia").

Come posso disdire la polizza?

Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.

A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza multigaranzia Cyber Risk è una copertura contro i rischi derivanti da attacchi informatici (virus, malware, ed altri eventi previsti in polizza) al sistema informatico IT dell'Assicurato e/o a siti web dell'impresa assicurata.

Il prodotto è rivolto a piccole, medie e grandi imprese, e può essere utilizzato, per la sua flessibilità, anche per le piccole realtà artigianali o commerciali o per alcune attività professionali.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, possono differire in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza.

Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è del 18,50 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all'Ufficio Gestione Reclami secondo la seguente modalità: • modulo di richiesta online su sito internet **www.axa.it** "sezione Contatti". Sono inoltre disponibili le seguenti ulteriori modalità: • Mail: **reclami@axa.it** • PEC: **reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it** • Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO avendo cura di indicare: • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
	Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: **tutela.consumatore@pec.ivass.it** fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS **www.ivass.it** alla sezione "per i Consumatori - Reclami".
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	**Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato -** Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: **www.ivass.it - www.ania.it**
	Risoluzione delle controversie - Arbitrato irrituale - Ogni controversia relativa sull'entità del danno e/o delle spese sostenute per la Sezione A - Cyber Risk si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo. Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate alla Camera di Commercio del luogo dove ha sede AXA. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria. Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio. Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro. Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce ad AXA la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all'Assicurato.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPREA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali *(standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!